

**DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DEI
SERVIZI PER IL LAVORO
DELLA REGIONE MARCHE**

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE E I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO
DI SERVIZI PER IL LAVORO, LE MODALITÀ DI TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE DEI
SOGGETTI ACCREDITATI E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO**

Sommario

CAPO I.....	3
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1	3
<i>(Finalità)</i>	3
Articolo 2	4
<i>(Accreditamento, affidamento dei servizi e disciplina transitoria)</i>	4
Articolo 3	5
<i>(Erogazione dei servizi organizzati in aree)</i>	5
CAPO II.....	7
REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO	7
Articolo 4	7
<i>(Soggetti accreditabili e Requisiti giuridici e finanziari)</i>	7
Articolo 5	8
<i>(Requisiti strutturali)</i>	8
Articolo 6	9
<i>(Presenza delle figure professionali nelle Sedi operative)</i>	9
Articolo 7	10
<i>(Requisiti e compiti professionali del Responsabile Organizzativo dell'Ente Accreditato)</i>	10
Articolo 8	11
<i>(Requisiti e compiti professionali dell'Operatore dei Servizi per il Lavoro)</i>	11
Articolo 9	12
<i>(Carta dei servizi)</i>	12
CAPO III.....	13
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE	13
Articolo 10	13
<i>(Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro)</i>	13
Articolo 11	13
<i>(Richiesta di accreditamento)</i>	13
Articolo 12	14
<i>(Rilascio dell'accREDITAMENTO)</i>	14
Articolo 13	14
<i>(Durata e validità dell'accREDITAMENTO)</i>	14
Articolo 14	15
<i>(Sospensione, revoca e sanzioni)</i>	15
CAPO IV	17
EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO	17
Articolo 15	17
<i>(Obblighi degli Enti accreditati)</i>	17
Articolo 16	18
<i>(Raccordo pubblico privato)</i>	18
Articolo 17	18
<i>(Divieto di transazione commerciale)</i>	18
Articolo 18	18
<i>(Efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati)</i>	18
Articolo 19	19
<i>(Funzioni degli enti accreditati)</i>	19
Articolo 20	19
<i>(Funzioni degli enti accreditati e i Servizi per l'Impiego)</i>	19
Articolo 21	19
<i>(Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti)</i>	19
Articolo 22	20
<i>(Entrata in vigore)</i>	20

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Marche promuove e favorisce la cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema dei Servizi per il Lavoro, di cui alla Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e successive modifiche e integrazioni.

2. Attraverso l'istituto dell'accreditamento, la Regione Marche riconosce ad un operatore privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per l'impiego, erogando sul territorio regionale e/o provinciale le prestazioni dei servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialità.

3. L'istituto dell'accreditamento deve garantire il rispetto degli standard individuati dalla Regione Marche con DGR n. 1019 del 27 luglio 2020 concernente "Linee di indirizzo operativo in materia di Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui al D.M. n. 4 del 11/01/2018 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il presente atto definisce, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dall'articolo 12, comma 1 del Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e dall'articolo 12 della Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2 e successive modifiche e integrazioni:

- a) le tipologie di servizi e le prestazioni per le persone e le imprese per le quali Soggetti privati e relative sedi operative vengono accreditate (Art.3)
- b) i requisiti giuridici e finanziari del soggetto accreditato, i requisiti strutturali delle Sedi Operative, nonché i profili di competenza delle figure professionali previste nelle sedi operative accreditate (Artt.4-8)
- c) le modalità di gestione amministrativa delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti accreditati e le forma di pubblicazione e comunicazione istituzionale dell'elenco dei soggetti accreditati (art.10)
- d) le procedure per la richiesta, il rilascio, la durata, la sospensione e la revoca dell'accreditamento (artt.11-14)
- e) Le modalità di verifica e le attività di monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e del gradimento dei servizi erogati dal Soggetto accreditato. (art.18)

Articolo 2

(Accreditamento, affidamento dei servizi e disciplina transitoria)

1. L'accreditamento è finalizzato a introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare per l'erogazione dei servizi per il lavoro.

2. L'accreditamento ai servizi per il lavoro e la conseguente iscrizione nell'elenco regionale di cui al successivo Capo III costituisce innanzitutto titolo di legittimazione per operare come soggetto all'interno del Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego. L'accreditamento abilita il soggetto a erogare i servizi secondo le modalità definite all'articolo 3 della presente disciplina.

3 L'accreditamento costituisce, inoltre, titolo di legittimazione per la stipulazione con la Regione di strumenti negoziali ai sensi della L.R. 2/2005 art. 13 comma 2, e successive modifiche e integrazioni per l'affidamento dei servizi per il lavoro, da erogare sul territorio regionale.

4. L'affidamento mediante l'utilizzo di risorse pubbliche dei servizi al lavoro e delle prestazioni a questi connesse avviene esclusivamente con atto successivo e distinto da parte della Regione Marche. Tale affidamento è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento.

5. La Regione Marche, per effettuare il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati a cittadini e imprese, predispone l'accesso da parte del soggetto accreditato al Sistema Informativo Lavoro, rendendone disponibili gli strumenti per garantire omogeneità di informazione su tutto il territorio regionale.

6. L'accreditamento disciplinato dal presente atto è rilasciato a tempo indeterminato. Nei 60 giorni precedenti la scadenza del primo triennio di attività e per ciascuno dei trienni successivi, il Soggetto accreditato trasmette alla struttura regionale competente in materia di servizi per l'impiego, unitamente all'autocertificazione prevista dal comma 4 del successivo art. 13, una relazione analitica dell'attività svolta nel triennio precedente contenente i dati quantitativi sui servizi erogati per le prestazioni dell'Area in cui il Soggetto è accreditato. Dai dati e dalla relazione deve potersi desumere che il Soggetto eroga i Servizi previsti in maniera continuativa e che abbia un riscontrabile radicamento e riconoscimento da parte del territorio di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di documentazione attestante l'esistenza di accordi, convenzioni, contratti con imprese o altre forme di relazione formalizzata con le imprese aventi per oggetto misure per il lavoro e la formazione di persone disoccupate o occupate, con data di sottoscrizione compresa all'interno del triennio di riferimento.

In ogni caso il soggetto accreditato è tenuto ad indicare in forma di autodichiarazione e in riferimento all'ultimo triennio:

- il numero di tirocini extracurricolari promossi;
- il numero di soggetti per i quali è stata avviata o realizzata un'attività per l'inserimento lavorativo;
- il numero delle aziende per le quali il Soggetto ha svolto attività d'intermediazione o di selezione del personale.

7. I soggetti che alla data di approvazione della presente disciplina risultano inseriti in Elenco, secondo la previgente normazione, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, riferibile alle sole attività comprese nell'Area 1, confermano e/o aggiornano entro 60 giorni dalla medesima data, tramite autodichiarazione, i requisiti giuridici, finanziari e strutturali di cui agli artt. 4 e 5 integrando la documentazione non prevista dalla precedente disciplina. In relazione alla certificazione del mantenimento dei requisiti professionali degli operatori, entro un anno (365 giorni) dalla data di approvazione della presente regolamentazione, i Soggetti accreditati, pena la perdita del requisito professionale, impegnano tutti gli operatori in un percorso di mappatura delle competenze che Regione Marche predispone appositamente e nella frequenza delle attività formative di aggiornamento obbligatorio che Regione Marche destina ad operatori dei servizi per il lavoro. Al termine di questi percorsi di aggiornamento dei requisiti e di monitoraggio delle competenze degli operatori il Dirigente può decretare per questi Soggetti l'accreditamento a tempo indeterminato. Successivamente valgono le disposizioni generali di cui alla presente regolamentazione.

8. Entro 10 giorni dall'approvazione della presente disciplina sarà effettuata la revisione delle procedure operative per l'istituzione e la gestione dell'elenco degli enti accreditati e relativa modulistica per renderle conformi alle disposizioni modificate mediante adozione di apposito Decreto del Dirigente della struttura competente in materia di servizi per l'impiego.

Articolo 3

(Erogazione dei servizi organizzati in aree)

1. L'erogazione dei servizi per il lavoro da parte dei soggetti accreditati, secondo gli standard previsti dalla normativa regionale vigente così come individuata dalla Regione Marche nell'Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1019 del 27/07/2020 ad oggetto: "Approvazione delle nuove linee di indirizzo operativo in materia di livelli essenziali di prestazioni (LEP) di cui al DM 4/18 e gestione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 150/15 e s.m.i. – Revoca DGR 779/2017" che qui si intendono integralmente riportate, comprese eventuali successive modifiche od integrazioni, è ricondotta alle seguenti Aree:

Area 1 – Servizi alla persona e alle imprese (LEP da A ad H e da P a S)

Area 2 - Servizi per l'inserimento lavorativo e l'inclusione di soggetti disabili, fragili, vulnerabili (LEP M)

2. L'accreditamento è rilasciato per una o entrambe le Aree di Servizi di cui al comma che precede

nel rispetto delle rispettive disposizioni regolamentari.

3. Un soggetto può accreditare ciascuna sede operativa per una o entrambe le Aree a condizione di tenere distinti gli operatori destinati ad ognuna e che la sede risponda strutturalmente e logisticamente ai differenti requisiti richiesti.

4. I soggetti accreditati, in quanto parte del Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego, devono esercitare le attività ricondotte ai servizi e alle prestazioni previste dalle rispettive Aree di Servizi accreditate, senza alcun onere da parte pubblica, salvo diversa disposizione della Regione nell'ambito dell'affidamento di cui al comma successivo. L'accREDITAMENTO comporta pertanto l'obbligo di erogare i Servizi per cui il Soggetto si è accreditato a tutti gli utenti che ne facciano richiesta anche in assenza di finanziamento pubblico

5. Il provvedimento di affidamento dei servizi per il lavoro, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, oltre alla esatta individuazione delle attività affidate nell'ambito dei L.E.P. afferenti ciascuna Area, può stabilire eventuali ulteriori specifici adempimenti, in relazione alla tipologia dei servizi richiesti.

8. La Regione Marche favorisce l'integrazione tra il Sistema regionale dei Servizi per il Lavoro, il Sistema dell'Istruzione e della Formazione ed interventi a sostegno del lavoro.

CAPO II

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Articolo 4

(Soggetti accreditabili e Requisiti giuridici e finanziari)

- 1.** Possono richiedere l'accREDITAMENTO i seguenti soggetti:
 - a)** soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche;
 - b)** Le Agenzie private del lavoro, autorizzate all'attività di somministrazione ai sensi della normativa vigente nazionale e all'attività di intermediazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale;
 - c)** le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate e loro patronati;
 - d)** le Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro, la tutela della disabilità e loro patronati;
 - e)** gli Enti Bilaterali previsti dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - f)** La Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 articolo 6 comma 2 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione.

- 2.** Per l'iscrizione nell'Elenco sono richiesti i seguenti requisiti generali di ammissibilità:
 - a)** adozione di un codice etico in attuazione dei principi enunciati al comma 2 dell'articolo 1 della presente disciplina;
 - b)** presenza di un proprio sito internet e una casella di posta elettronica ufficiale per le comunicazioni con gli utenti e una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche

- 3.** Oltre a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:
 - a)** avere un capitale sociale minimo versato non inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le società di capitali al fine di garantire la solidità economica;

- b)** in alternativa al requisito di cui alla lettera a) per le società cooperative avere un patrimonio netto non inferiore ai valori ivi previsti
- c)** avere una dichiarazione da parte di un istituto di credito che attesti la solidità economica per i soggetti diversi dalle società di capitali, dalle socialità cooperative e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d)** Lo Statuto, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento;
- e)** L'assenza in capo al soggetto richiedente e ai relativi amministratori, direttore e legali rappresentanti di:
 - 1. Condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni amministrative di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro e legislazione sociale;
 - 2. Sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
 - 3. Sottoposizione a misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 13 settembre 1982 n. 646 o ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.
- f)** rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- g)** rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- h)** rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- i)** applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.

Articolo 5

(Requisiti strutturali)

- 1.** Ogni Soggetto può accreditare una o più Sedi Operative.
- 2.** Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti:
 - a)** sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Marche;
 - b)** esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento in locali:
 - 1)** conformi alla disciplina urbanistica edilizia vigente;
 - 2)** conformi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
 - 3)** conformi alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità;

- 4) distinti da quelli di altri soggetti o facilmente individuabili rispetto alle altre attività dello stesso soggetto;
 - 5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
 - 6) spaziosi in cui sia possibile consultare agevolmente materiali informativi (di norma 3 mq. per utente medi/ora con un minimo di 9 mq);
 - 7) atti a garantire adeguata riservatezza durante i colloqui individuali;
 - 8) spazi dotati di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare in autonomia le offerte di lavoro.
- c) l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello, per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accreditamento, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a venti distribuite almeno su 3 giorni a settimana;
- d) disponibilità, in ciascuna sede operativa, di:
- 1) spazi, strumenti e tecnologie d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
 - 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche;
- e) presenza di apposita segnaletica visibile all'esterno e all'interno dei locali delle sedi operative contenente, al minimo:
- 1) gli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale,
 - 2) la descrizione dei servizi erogati e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
 - 3) l'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della sede operativa compresa l'esposizione del nominativo dell'operatore identificabile mediante targhetta o badge;
 - 4) targa con logo identificativo della Regione Marche;
 - 5) possesso della documentazione attestante l'affidabilità e la qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione ISO)

3. In sede di accreditamento o anche in tempi successivi il Soggetto accreditato potrà comunicare di disporre, se lo ritiene opportuno, di spazi esterni alle sedi operative per l'erogazione di attività di gruppo, o di politiche attive (sedi occasionali). Come sedi occasionali potranno essere utilizzati anche gli spazi dei Centri per l'impiego in base a specifici accordi da sottoscrivere con il Dirigente della struttura competente. In ogni caso anche le sedi occasionali dovranno rispettare i requisiti strutturali di cui ai commi precedenti.

Articolo 6

(Presenza delle figure professionali nelle Sedi operative)

1. Per ciascuna sede operativa accreditata deve essere garantita la presenza di un Responsabile Organizzativo dell'Ente Accreditato, con i requisiti descritti all'articolo seguente, che assicuri contemporaneamente il coordinamento di non più di tre sedi operative sul territorio regionale.

2. Ai fini del rilascio dell'accreditamento è necessario che per ciascuna sede Operativa, siano

presenti almeno due Operatori dei Servizi per il Lavoro con i requisiti idonei per garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8 della presente disciplina.

3. Il rispetto del requisito di cui al comma precedente può essere garantito accreditando il Responsabile organizzativo anche per le funzioni di Operatore, purchè lo stesso risulti in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 8.

4. Nel caso di richiesta di accreditamento anche per l'Area 2 è necessario che per ciascuna sede operativa, oltre agli Operatori di cui ai commi precedenti, sia presente un ulteriore Operatore in possesso dei requisiti previsti per la specifica tipologia di utenza.

Articolo 7

(Requisiti e compiti professionali del Responsabile Organizzativo dell'Ente Accreditato)

1. La figura del Responsabile Organizzativo dell'Ente Accreditato richiede il possesso di determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

a) diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o Diploma di Laurea triennale) e almeno due anni negli ultimi 5 di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area risorse umane.

b) titolo di studio secondario superiore e almeno cinque anni negli ultimi 10 di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane

2. Lo svolgimento della funzione di Responsabile organizzativo del Soggetto Accreditato, ove non ricoperta dal titolare o dal legale rappresentante del medesimo soggetto, deve avvenire in maniera continuativa e pertanto deve essere assicurata da un soggetto avente rapporto di lavoro subordinato in essere alla data di richiesta dell'accREDITAMENTO con il soggetto richiedente.

3. Per i soggetti delegati dalla Fondazione Consulenti del Lavoro di cui all'art. 4, comma1, lett. f) che precede, la funzione di Responsabile viene assolta dal Consulente del lavoro delegato.

4. Le attività svolte dal Responsabile della Sede Operativa sono le seguenti:

- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
- gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;
- promozione dei servizi;
- attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;

- supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.

Articolo 8

(Requisiti e compiti professionali dell'Operatore dei Servizi per il Lavoro)

1. La figura dell'operatore dei servizi per il lavoro dell'Ente Accreditato richiede il possesso di determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a)** Diploma di Laurea vecchio ordinamento (o Laurea specialistica o Diploma di Laurea triennale) e almeno un anno, negli ultimi 4, di esperienza analoga documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nell'Area per la quale si richiede l'accreditamento descritta all'articolo 3 che precede
- b)** Titolo di studio Secondario Superiore e almeno tre anni, negli ultimi 5, di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni sopra descritte.

Per esperienza analoga si intendono periodi di attività maturati nell'ambito dell'accoglienza e informazione, dell'orientamento professionale, della formazione professionale rivolta a soggetti in cerca di lavoro che prevede l'organizzazione di stage in azienda e di politiche attive del lavoro (organizzazione di tirocini e accompagnamento all'inserimento lavorativo).

Nel caso di esperienza documentata attinente svolta nei Centri per l'Impiego della Regione Marche, fermo restando il titolo di studio di cui alle precedenti lett. a) e b) si richiede un anno continuativo, negli ultimi due, di esperienza. Per i Consulenti del Lavoro si richiede l'iscrizione all'Albo da almeno due anni.

2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, per lo svolgimento della funzione di Operatore dei Servizi per il Lavoro, è richiesta la presenza di un rapporto con il soggetto richiedente comprovato da apposito contratto di lavoro sottoscritto nelle forme consentite dalla legge in essere alla data di richiesta dell'accreditamento. Nel caso di Studio professionale delegato dalla Fondazione Consulenti del Lavoro, di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) che precede, il rapporto di lavoro nelle forme consentite dalla legge dovrà essere stipulato con il Responsabile dello Studio professionale delegato.

3. Per l'accreditamento degli operatori dei servizi per il lavoro i Soggetti presentano i curriculum vitae e le evidenze riferite esclusivamente ad ognuna delle Aree di Servizio accreditate, secondo le indicazioni di conoscenze e abilità contenute nei citati standard dei servizi per il lavoro (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL n. 43 del 20/12/2018 e Allegato 2 – Tabella delle attività – DGR n. 1019 del 27/07/2020).

4. Entro il triennio successivo all'adozione della presente disciplina la verifica del possesso dei requisiti professionali sarà effettuata mediante l'attivazione del processo di "validazione delle competenze" all'interno del sistema regionale per la certificazione delle competenze.

Articolo 9 *(Carta dei servizi)*

1. Il soggetto accreditato deve dotarsi, entro e non oltre i sei mesi dal rilascio dell'accreditamento, e comunque entro il 31 dicembre 2022 in sede di prima applicazione della presente disciplina modificata, di una carta dei servizi in cui siano descritte finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo, secondo lo standard definito dalla Regione Marche, sentite le Parti Sociali, allegato "A" alla presente disciplina.

2. In caso di mancata dotazione della Carta dei Servizi nel termine sopra indicato, il soggetto si ritiene decaduto dall'Accreditamento con contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati, da parte della struttura regionale competente.

CAPO III

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE

Articolo 10

(Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di Servizi per l'Impiego è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.

2. L'iscrizione nell'Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.

3. La struttura regionale competente in materia di Servizi per l'impiego provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale e rilascia apposito accreditamento in modalità esclusivamente telematica. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Marche e su quello specifico del settore Servizi per l'Impiego.

Articolo 11

(Richiesta di accreditamento)

1. I soggetti interessati ad ottenere l'accreditamento, presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale, alla struttura regionale competente in materia di Servizi per l'Impiego esclusivamente attraverso procedura telematica seguendo le indicazioni pubblicate nell'apposita sezione del sito regionale www.regione.marche.it.

2. Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 o in possesso di autorizzazione regionale ai sensi della Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2, articolo 11 e successive modifiche e integrazioni, qualora intendano procedere con la richiesta di accreditamento per l'erogazione dei servizi per il lavoro nella Regione Marche, sono tenuti alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 – 6 – 7 e 8, fermo restando l'applicazione integrale delle restanti parti del presente disciplinare, mentre per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 4 sono tenuti ad attestare, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione nell'Albo di cui al D.Lgs. 276/03.

3. Tutti i soggetti in regolare possesso dell'accreditamento regionale per la formazione, qualora

intendano procedere con la richiesta di accreditamento per l'erogazione dei servizi per il lavoro nella Regione Marche, saranno tenuti alla sola dimostrazione dei requisiti strutturali e professionali di cui ai precedenti artt. 5 – 6 - 7 e 8, fermo restando l'applicazione integrale delle restanti parti del presente disciplinare.

4. Le procedure operative per la gestione dell'elenco e la relativa modulistica saranno integrate per garantire il rispetto dei commi 2 e 3 che precedono, prevedendo che la documentazione già in possesso della Regione Marche possa essere attestata mediante semplice autodichiarazione.

Articolo 12

(Rilascio dell'accREDITamento)

1. La struttura regionale competente in materia di Servizi per l'Impiego, entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché eventuali controlli in loco.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1, la struttura regionale competente in materia di Servizi per l'Impiego può avvalersi dell'assistenza tecnica di soggetti terzi.

3. In caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio medesimo richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.

4. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta l'archiviazione della domanda, comunicata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Servizi per l'Impiego rilascia, con apposito provvedimento, l'accREDITamento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accREDITati per l'erogazione dei servizi per il lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 13

(Durata e validità dell'accREDITamento)

1. L'accREDITamento del Soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 5 del precedente articolo, è valido a tempo indeterminato, ed è soggetto alle verifiche e ai provvedimenti di revoca secondo le modalità e le causali previste all'art.14, agli obblighi e divieti di cui ai successivi artt.

15 e 17 e al sistema di monitoraggio di cui all'art. 18.

2. E' fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare alla struttura regionale competente in materia di Servizi per l'Impiego, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione nel possesso dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.

3. Nel caso in cui la Regione Marche si avvalga della facoltà di modificare la presente disciplina, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina modificata, a pena di decadenza, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi della ridefinita disciplina. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accreditamento è provvisoriamente prorogato.

4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento e dell'iscrizione nell'Elenco, a cadenza triennale dalla data di adozione del provvedimento di accreditamento, il soggetto accreditato è tenuto a dimostrare, tramite l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il permanere dei requisiti di cui al Capo II. L'autocertificazione deve essere presentata alla Direzione della struttura regionale competente in materia di Servizi per l'Impiego sessanta giorni prima della scadenza triennale, di cui al presente comma, pena la revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'Elenco.

Articolo 14

(Sospensione, revoca e sanzioni)

1. La struttura regionale competente in materia di Servizi per l'Impiego, verifica in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo adeguati controlli, anche in loco.

2. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento rispetto alle disposizioni attuative previste, la struttura regionale competente comunica al soggetto interessato l'irregolarità riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità. In caso di mancato adeguamento rispetto alle prescrizioni, la struttura regionale competente sospende l'accreditamento per un periodo di durata non superiore a tre mesi, comunicando l'avvenuta sospensione alle altre amministrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì nei casi in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva comunicazione, la propria situazione in relazione ad uno o più requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento.

4. Nel caso in cui il soggetto accreditato sia recidivo rispetto alle previsioni di cui ai commi 2 e 3, la sospensione ha durata massima di sei mesi.

5. In caso di sospensione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento, salvo che le relative disposizioni attuative non ne dispongano, in via cautelativa, l'interruzione.

6. La struttura regionale competente in materia di Servizi per l'Impiego dispone con apposito provvedimento del Dirigente la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nella Regione Marche nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II;
- b) mancato adeguamento a quanto previsto ai commi 2 e 3;
- c) gravi irregolarità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento.

7. Il Soggetto per il quale è stato avviato un procedimento per la revoca dell'accreditamento, può presentare progetti su bandi e programmi regionali. Nel caso in cui il procedimento si concluda con provvedimento di revoca prima dell'approvazione dell'istruttoria del bando, il progetto è considerato inammissibile. Nel caso invece si concluda prima l'istruttoria sul bando regionale, il progetto può essere approvato con riserva, che potrà essere sciolta solo se il procedimento non si conclude con la revoca dell'accreditamento. In caso di revoca dell'accreditamento, intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti, che ha visto uno o più progetti approvati all'ente successivamente revocato, qualora l'attività non sia stata ancora avviata e la sospensione perduri oltre il termine massimo per l'avvio delle attività previsto dall'avviso specifico, il progetto o i progetti approvati dell'ente successivamente sospeso saranno revocati. Nel caso in cui l'adozione del decreto di revoca dell'accreditamento avvenga quando l'ente sta già svolgendo attività, inerente a progetti precedentemente approvati, nel provvedimento di revoca, considerando il primario interesse dell'utenza, è definito se i progetti in corso possono essere portati a termine.

8. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

CAPO IV EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO

Articolo 15

(Obblighi dei soggetti accreditati)

1. L'affidamento dei servizi per il lavoro a soggetti accreditati sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 2/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina in ogni caso sono tenuti a:

- a) comunicare alla Regione con cadenza almeno annuale e comunque ogni volta che viene avanzata specifica richiesta in tal senso le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
- b) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- c) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
- d) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e il divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

3. In caso di affidamento di servizi per il lavoro, inoltre, oltre a quanto previsto dal comma 2 che precede, i soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:

- a) utilizzare il Sistema Informativo Lavoro messo a disposizione dalla Regione Marche;
- b) inviare alla struttura regionale competente in materia di Servizi per l'Impiego, ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo un'offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;
- c) provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché il Centro per l'Impiego competente sulla base del domicilio del lavoratore, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, lett. p) della Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005, possa procedere con la certificazione delle competenze acquisite, ai fini dell'aggiornamento del Libretto Formativo dell'utente.

Articolo 16

(Raccordo pubblico privato)

1. La Regione Marche può affidare ai soggetti accreditati, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, l'erogazione di servizi per il lavoro collegati ad azioni di politica attiva, nell'ambito del raccordo con i Servizi pubblici per l'impiego, previa acquisizione e riconoscimento della Carta dei Servizi del Soggetto Accreditato, di cui all'articolo 9 che precede.

2. La Regione Marche nell'ambito del singolo affidamento e in considerazione del target e degli obiettivi di inserimento lavorativo, può promuovere forme di partnership tra operatori accreditati e autorizzati per il raggiungimento dei risultati occupazionali attraverso il concorso di più soggetti nell'erogazione dei servizi per l'occupabilità e l'occupazione.

3. Le modalità di raccordo saranno oggetto di specifiche convenzioni tra il soggetto committente e gli operatori affidatari in coerenza con la normazione regionale e con la programmazione regionale in materia.

Articolo 17

(Divieto di transazione commerciale)

1. L'accREDITAMENTO non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accREDITAMENTO.

Articolo 18

(Efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati)

1. Il sistema di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate dai Soggetti privati, è uno dei criteri essenziali ai fini dell'accREDITAMENTO e del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco.

2. Gli aspetti considerati in ordine all'efficacia delle prestazioni sono:

- la capacità prendere in carico e di rispondere alle richieste degli utenti,
- la tempistica di erogazione delle prestazioni;
- gli esiti delle prestazioni erogate da considerarsi sia come erogazione di azioni di politica attiva del lavoro sia come esiti occupazionali delle stesse azioni;

3. Nell'ambito delle attività cooperative e di raccordo pubblico-privato o di partnership previste dall'art.16, i soggetti accreditati sono tenuti a prendere in carico e ad erogare le prestazioni previste dal Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dagli utenti con i Servizi per l'impiego pubblici a tutti i soggetti che ne fanno richiesta o a quei soggetti che i Servizi pubblici rinviando ai servizi privati accreditati, in base alle priorità che verranno definite e alle risorse finanziarie che saranno rese disponibili.

Articolo 19

(Funzioni degli enti accreditati)

1. Gli enti privati, di cui all'articolo 4 comma 1, accreditati, ai sensi della presente disciplina ed iscritti nell'Elenco, possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro attraverso l'erogazione dei servizi che di volta in volta saranno puntualmente individuati negli atti che concedono il finanziamento.

Articolo 20

(Funzioni degli enti accreditati e i Servizi per l'Impiego)

1. La Regione Marche, può con apposite convenzioni, regolare puntualmente aspetti relativi alla cooperazione tra il servizio pubblico per l'impiego e i soggetti accreditati.

2. La Regione Marche, con il provvedimento di concessione del finanziamento approva lo schema di convenzione – tipo

3. Ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della Legge Regionale 2/2005 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti accreditati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione.

4. I soggetti accreditati, inoltre, non possono svolgere tutti quei procedimenti amministrativi che disposizioni nazionali o regionali attribuiscono in via esclusiva al servizio per l'impiego pubblico.

Articolo 21

(Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti)

1. La Regione Marche, per la verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai fini del mantenimento del soggetto nell'elenco degli accreditati, può avvalersi di soggetti terzi.

Articolo 22 *(Entrata in vigore)*

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

2. Eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie successivamente alla adozione del presente provvedimento, verranno adottate con apposito atto deliberativo, previa concertazione delle stesse con le Parti Sociali.

**Disciplina per l'accreditamento
dei servizi per il lavoro della Regione Marche**

SCHEMA STANDARD PER CARTA DEI SERVIZI (ART. 9)

FRONTESPIZIO:

LOGO del Soggetto accreditato

Estremi del Decreto di Accreditamento

Data di scadenza dell'Accreditamento

Responsabile Sede Accreditata

Operatori Sede Accreditata

INDICE Consigliato

- 1. Breve Presentazione dell'Ente
- 2. Principi fondamentali
- 3 . I Servizi al Lavoro
- 4. I Servizi erogati
- 4.1 Modalità di accesso (sedi, orari)
- 5.Customer Care e reclami per miglioramento del servizio

Introduzione

La Regione Marche nel quadro delle politiche per lo sviluppo del territorio e per la promozione dell'occupazione e per prevenire e combattere la disoccupazione favorendo lo sviluppo delle risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro, accredita Agenzie per il Lavoro private a svolgere un ruolo coordinato e strategico in stretta collaborazione con i servizi pubblici nel coadiuvare le politiche di inserimento nel mercato del lavoro e di contrasto alla disoccupazione. All'interno di questo sistema, (*nome Soggetto Accreditato*) _____ si pone la finalità di attuare tutte le facilitazioni utili all'inserimento nel mondo del lavoro, all'inclusione sociale, alla valorizzazione professionale, al proficuo incontro domanda/offerta nei confronti dei cittadini, nel pieno rispetto degli standard dichiarati in fase di accreditamento.

La Carta dei Servizi ha l'obiettivo di comunicare in modo chiaro le finalità e le modalità di accesso e di funzionamento dei servizi al lavoro, contribuendo a rendere trasparente il rapporto tra l'Ente e i fruitori del servizio incoraggiandone e promuovendone la partecipazione.

La Carta dei Servizi non è un punto di arrivo ma l'inizio di un percorso rivolto al miglioramento continuo grazie al dialogo aperto con la rete dei servizi al lavoro e con i cittadini in un quadro di impegni chiari e di reali opportunità offerte ai cittadini.

1) Breve presentazione dell'Ente (max 1000 caratteri)

(Natura giuridica, storia, scopi statutari, presenza sul territorio, principali attività, dati su attività rilevanti,

2) I Servizi al Lavoro (max 1500)

I servizi al lavoro nell'ambito dell'accREDITAMENTO definito dalla Regione Marche sono un insieme di prestazioni che _____ (agenzia per il lavoro accreditata) eroga nelle conformemente a quanto prescritto con l'Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1019 del 27/07/2020 ad oggetto: "Approvazione delle nuove linee di indirizzo operativo in materia di livelli essenziali di prestazioni (LEP) di cui al DM 4/18 e gestione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 150/15 e s.m.i. – Revoca DGR 779/2017"

con la finalità di:

- offrire servizi alle persone e alle imprese attraverso attività di:

Indicare le attività distinte per Area di Servizi Art. 3, comma 1, della Disciplina

I servizi al lavoro rispettano quanto previsto dagli standard della Regione Marche rispetto ai servizi erogati, alle capacità logistiche richieste (sedi idonee e attrezzature adeguate e aggiornate) e alle competenze professionali impegnate (operatori dotati di qualificata esperienza nell'ambito dei servizi alle persone e ai datori di lavoro.

Aggiungere specifiche ritenute utili (max 1000 caratteri)

3) I servizi erogati

Le aree di servizio previste sono ripartite in relazione ai destinatari e suddivise nelle seguenti articolazioni :

A titolo esemplificativo si fornisce tabella con elementi minimi da indicare per ogni prestazione accreditata

Informazione

<i>Finalità</i>	<i>Lep A</i>
<i>Attività</i>	<i>Colloquio informativo utile alla definizione del bisogno espresso dall'utente – accoglienza a risposta immediata con fornitura di materiali o indicazioni operative per servizi di riferimento (anche esterni all'Apl)</i>
<i>Modalità di accesso</i>	<i>Diretto e gratuito negli orari di ricevimento del pubblico</i>
<i>Referente</i>	
<i>Orari di attività al pubblico</i>	

4) Modalità di accesso (sedi e recapiti)

5) Reclami, customer care e miglioramento del servizio

_____ (Soggetto accreditato) nell'ottica del miglioramento continuo, raccoglie suggerimenti e segnalazioni, a discrezione dei propri utenti, sulle modalità di erogazione del servizio, per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruizione o che violano i principi e gli standard enunciati nella presente Carta dei Servizi.

_____ (*Soggetto Accreditato*) si impegna a rendere pubblici i dati relativi alle attività erogate nel semestre precedente e a somministrare ai suoi utenti un questionario di soddisfazione.